



AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI S.p.A.

**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E GESTIONE
DELL'ELENCO INFORMATIZZATO
DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

Approvato con delibera del Consiglio d'Amministrazione – verbale n. 5 del 27/05/2020

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 - Ambito di applicazione	4
Art. 3 - Costituzione dell'elenco	4
Art. 4 - Requisiti di ammissione.....	5
Art. 5 - Modalità di iscrizione e modifica.....	6
Art. 6 - Verifiche sul possesso dei requisiti.....	9
Art. 7 - Principi di utilizzo dell'Elenco	9
Art. 8 - Revisione annuale dell'Elenco	10
Art. 9 - Variazioni su richiesta dell'Operatore	10
Art. 10 - Sospensioni e cancellazioni dall'Elenco.....	11
Art. 11 - Criteri di scelta degli Operatori iscritti all'elenco	12
Art. 12 - Valutazione degli Operatori Economici	13
Art. 13 - Trattamento dei dati raccolti presso gli Operatori Economici	13
Art. 14 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	13
Art. 15 - Norma di coordinamento	13
Art. 16 - Pubblicità.....	14
Art. 17 - Foro competente.....	14
Art. 18 - Modello di organizzazione, gestione e controllo e codice etico.....	14
Art. 19 - Entrata in vigore	14

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento dell'Elenco informatizzato degli Operatori Economici di ATP S.p.A. (di seguito solo ATP), ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito definito solo "Codice") e nel rispetto del "Regolamento per le spese e le gare di valore inferiore alle soglie comunitarie" e del "Codice etico" adottati dall'Azienda, per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie.

Gli scopi che ATP intende perseguire con l'Elenco Operatori economici sono i seguenti:

- a) introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture che prevedono l'invito di operatori economici;
- b) dotarsi di un utile strumento di consultazione del mercato, articolato per categorie merceologiche, funzionale alle attività di selezione degli operatori economici da invitarsi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici.

L'Elenco di Operatori Economici è aperto a tutti i soggetti (di seguito anche "Operatori Economici") che intendano avere rapporti contrattuali con ATP e che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo **Art. 4**.

Gli affidamenti sopracitati, ai sensi dell'art. 36 comma 8 e comma 2 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i., avvengono nel rispetto dei principi di derivazione comunitaria e stabiliti dalla normativa vigente, ovvero economicità, efficacia e tempestività, trasparenza, rotazione, pubblicità, imparzialità e pari opportunità tra gli operatori economici.

L'Elenco, articolato per categorie merceologiche, ha lo scopo di definire un numero di operatori economici per i quali risultano preliminarmente dichiarati l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, l'iscrizione alla CCIAA e il possesso di eventuali titoli abilitativi richiesti dalla legge per lo svolgimento delle attività inerenti la categoria oggetto dell'iscrizione.

È fatta salva la facoltà di ATP di procedere fuori dall'Elenco Operatori Economici telematico:

- a) qualora, in relazione all'appalto/affidamento che si intende aggiudicare, non siano iscritti all'Elenco Operatori Economici in numero sufficiente a garantire che la procedura concorsuale si svolga con il numero minimo di Operatori previsto nel Regolamento di ATP;
- b) qualora, per la specialità delle prestazioni ricercate da ATP all'interno dell'Elenco non sia possibile reperire Operatori Economici idonei;
- c) in tutti quei casi in cui ATP lo ritenga necessario per il corretto funzionamento aziendale.

L'istituzione dell'Elenco non costituisce in alcun modo avvio di procedure di affidamento e/o aggiudicazione di contratti pubblici.

Art. 2 - Ambito di applicazione

L'Elenco operatori economici è articolato in differenti sezioni, e precisamente:

Aziende esecutrici di Lavori

L'operatore economico che intenda iscriversi all'Elenco delle Aziende esecutrici di lavori, ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie generali o specializzate per cui risulti in possesso di valido attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli Organismi abilitati. L'operatore economico privo di attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle categorie generali o specializzate di interesse (assimilate SOA) indicando l'importo massimo dei lavori eseguiti negli ultimi cinque esercizi finanziari per ogni categoria di iscrizione e potrà essere invitato a presentare offerta esclusivamente per lavori d'importo pari o inferiore all'importo indicato in fase di iscrizione.

Fornitori di Beni e Servizi

L'operatore economico che intende iscriversi all'Elenco Fornitori di Beni e Servizi ha facoltà di registrarsi ad un numero di categorie merceologiche pari alle abilitazioni indicate nel certificato camerale.

Tecnici Progettisti e Assimilati

L'operatore economico che intende iscriversi all'Elenco dei Tecnici e Assimilati ha facoltà di registrarsi indicando il titolo professionale posseduto nonché la tipologia di servizi prestati nelle ultime cinque annualità.

Professionisti

L'operatore economico che intende iscriversi all'elenco dei Professionisti ha la facoltà di registrarsi indicando il titolo professionale posseduto, la tipologia di servizi prestati nonché il fatturato maturato negli ultimi tre esercizi.

L'Elenco è suddiviso in categorie e sottocategorie, identificate per codice e descrizione.

ATP, previa pubblicazione di apposito avviso sul proprio sito istituzionale all'indirizzo <https://www.atpsassari.it>, nel periodo di vigenza del presente Regolamento, procederà anche all'attivazione delle sezioni ancora non operative, all'istituzione e aggiornamento delle categorie merceologiche.

Gli Operatori Economici sono iscritti all'Elenco per le categorie merceologiche per cui hanno presentato domanda.

ATP si riserva di modificare e aggiornare i requisiti richiesti per l'iscrizione a suo insindacabile giudizio e qualora si rendesse necessario un adeguamento alle novità normative e giurisprudenziali che dovessero intervenire.

Art. 3 - Costituzione dell'elenco

L'Elenco è costituito a seguito di avviso pubblicato sul profilo del committente <https://www.atpsassari.it>

nel quale è rappresentata la volontà di ATP, in qualità di Stazione Appaltante, di realizzare un Elenco di soggetti da cui poter selezionare gli operatori da invitare.

Art. 4 - Requisiti di ammissione

Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione i soggetti di cui agli artt. 45, comma 2, a esclusione della lettera d), e 46, comma 1, a esclusione della lettera e), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti di carattere generale e professionale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Per l'ammissione all'Elenco gli Operatori Economici devono dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000 il possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale - l'Operatore Economico deve dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento previste dall'art. 80 del Codice e da ulteriori normative applicabili, oltre che l'impegno al rispetto delle altre disposizioni specifiche richieste;

Requisiti di idoneità professionale - l'Operatore Economico deve dichiarare di essere iscritto nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti Ordini Professionali a norma dell'art. 83, comma 3 del Codice. Per i servizi la cui esecuzione è subordinata al possesso di una particolare autorizzazione ovvero all'iscrizione in un Albo/Elenco o appartenenza ad una particolare organizzazione, dovrà essere provato il relativo possesso mediante la trasmissione del relativo documento a norma del predetto art. 83 comma 3.

Requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionali

Forniture di beni e servizi

1. Dichiarazione contenente il fatturato globale annuo e l'importo relativo alle forniture o servizi corrispondenti alla categoria merceologiche conseguiti negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione;
2. ove presenti, le certificazioni possedute dall'azienda.

Esecutori dei lavori

1. Essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, in relazione alle singole categorie per cui richiede l'iscrizione, mediante dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 (o in possesso dell'Attestazione SOA per le relative categorie e classifiche di lavorazioni per le quali sono interessati a partecipare);

Tecnici Progettisti e Assimilati

1. Iscrizione all'ordine professionale relativo al titolo posseduto;

2. Capacità tecnica documentata mediante indicazione dell'importo massimo dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi, etc., eseguiti negli ultimi 5 esercizi finanziari.

Professionisti

1. Iscrizione all'Ordine Professionale;
2. curriculum vitae;
3. importo dei servizi resi negli ultimi 3 esercizi finanziari.

Art. 5 - Modalità di iscrizione e modifica

L'Operatore Economico interessato all'iscrizione deve compilare apposita istanza esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma raggiungibile all'indirizzo <https://atpsassari.acquistitelematici.it> sezione "Elenco Operatori Economici". In tale pagina web viene gestita l'iscrizione agli elenchi degli Operatori Economici di ATP.

Ai fini dell'iscrizione all'Elenco e del mantenimento della medesima, gli Operatori Economici dovranno pertanto possedere:

- a. una casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, del D.P.R. n. 68 dell'11 febbraio 2005 e del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, presso la quale saranno indirizzate le comunicazioni della Stazione Appaltante relative alla tenuta dell'Elenco;
- b. abilitazione alla firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modificazioni, da utilizzarsi per la sottoscrizione dei documenti informatici da trasmettersi alla Stazione Appaltante.

L'account creato dal sistema a seguito della registrazione sarà differenziato in relazione alla tipologia dell'elenco prescelto ovvero della categoria merceologica selezionata. Una volta effettuata la registrazione, l'Operatore Economico sarà guidato alla compilazione della propria anagrafica e quindi potrà procedere con l'iscrizione all'Elenco di interesse compilando tutti i campi obbligatori e allegando le documentazioni richieste.

I soggetti che avessero già effettuato la registrazione in occasione di precedenti iscrizioni e volessero integrare o modificare il proprio profilo di iscrizione, potranno procedere alla modifica della registrazione autenticandosi nella sezione "Accedi", inserendo le credenziali di accesso al sistema; in caso di modifiche sostanziali saranno riassoggettati a nuova abilitazione e la presenza nell'elenco sarà momentaneamente sospesa.

In caso di smarrimento delle credenziali stesse, nella sezione dedicata all'autenticazione, è attivo un sistema di recupero automatico della password.

In fase di compilazione dell'istanza telematica di ammissione l'Operatore Economico è chiamato a rendere una serie di dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione.

Le dichiarazioni sono rese selezionando la casella contenente la dichiarazione di interesse e completando gli appositi spazi, se richiesto. Qualora nell'istanza le dichiarazioni obbligatorie risultassero omesse o incomplete la procedura di iscrizione non renderà possibile richiedere l'abilitazione.

Saranno comunque segnalati tutti i campi mancanti e/o gli allegati obbligatori mancanti omessi durante la procedura di iscrizione. In qualsiasi fase di immissione dati, lo stato di iscrizione potrà essere salvato per poter essere ripreso e completato ad un successivo accesso.

Al termine della compilazione di tutte le sezioni dell'istanza, verrà automaticamente generata una autocertificazione in formato PDF che riporterà il contenuto dei dati immessi, questa dovrà essere scaricata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

L'istanza così sottoscritta e completa di tutti i documenti richiesti attiverà la richiesta di abilitazione.

Ogni domanda di iscrizione presentata con modalità diversa (ad es. cartacea) da quella indicata, sarà rigettata senza darne comunicazione al mittente.

L'ATP non assume alcuna responsabilità per il mancato o erroneo invio di documentazione, ovvero per disguidi di altra natura o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

È compito dell'Operatore Economico leggere con attenzione e seguire le indicazioni e avvertenze fornite dal software durante la compilazione.

Ulteriori informazioni sono riscontrabili nell'apposita area dedicata alla manualistica e alle FAQ.

L'istanza di abilitazione all'iscrizione verrà accolta, in modo automatizzato, ove siano stati compilati tutti i campi obbligatori e verrà valutata dall'ATP che ne comunicherà l'esito all'Operatore Economico entro 30 gg.

L'iscrizione al relativo Elenco sarà confermata tramite l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione e potrà essere immediatamente riscontrata nella sezione Elenco Operatori Economici di ATP.

L'iscrizione ed ogni effetto ad essa conseguente, decorreranno dalla data in cui sarà notificata online l'approvazione della domanda.

L'elenco Operatori Economici si configura come un elenco aperto, pertanto i soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusi, potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'inserimento.

In tutti i casi in cui non fosse possibile accogliere la Domanda di Ammissione, prima del rigetto la

Stazione Appaltante comunicherà all'Operatore i motivi che ostano all'accoglimento della medesima. Entro il termine di ulteriori dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Operatore interessato potrà presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da ulteriore documentazione utile all'iscrizione.

Gli Operatori Economici iscritti dovranno comunicare tempestivamente e comunque non oltre sette (7) giorni dal suo verificarsi, l'eventuale perdita dei requisiti richiesti, l'eventuale cambio del domicilio legale e/o del legale rappresentante e qualsiasi altra variazione dei dati indicati nella domanda di iscrizione.

L'iscrizione all'Elenco scadrà al 31 dicembre di ogni anno e sarà sottoposta ad aggiornamento in sede di revisione annuale dell'Elenco.

L'ammissione all'Elenco dell'Operatore non sarà costitutiva né di diritti, né di aspettative, né di interessi qualificati in ordine alla sottoscrizione di futuri contratti con la Stazione Appaltante.

La pubblicazione del presente Regolamento, dell'Elenco Operatori Economici e degli avvisi preparatori, nonché la diffusione della documentazione richiamata nel presente Regolamento e la stessa istituzione dell'Elenco, non costituiscono in alcun modo avvio di procedura per l'affidamento di contratti pubblici, ma rappresentano adempimenti esclusivamente funzionali alla creazione di una banca dati di Operatori Economici, dalla quale attingere ai fini di futuri affidamenti di contratti.

L'Operatore Economico, con il completamento della procedura di iscrizione, prende atto ed accetta incondizionatamente quanto contenuto nel presente Regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e modificazioni; accetta altresì tutte le comunicazioni inviate da ATP all'area riservata dell'Operatore Economico saranno considerate a tutti gli effetti notificate e conosciute dall'impresa stessa. Sarà cura dell'Operatore Economico, che se ne assume ogni responsabilità, prenderne visione.

È vietata la presentazione di richiesta di iscrizione:

- a. per la medesima classe merceologica a titolo individuale e in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di un consorzio;
- b. per la medesima classe merceologica quale componente di più consorzi;
- c. da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori di progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato richiesta di iscrizione all'Elenco. Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'Elenco, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c.

Qualora i soggetti richiedenti l'iscrizione incorrano in uno dei divieti di cui sopra, ATP prenderà in considerazione, ai fini dell'iscrizione all'Elenco, la sola richiesta che risulti essere pervenuta anteriormente.

L'Operatore Economico iscritto all'Elenco può chiedere, in ogni momento, l'estensione dell'iscrizione a ulteriori classi merceologiche, sempreché dimostri il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti dagli articoli precedenti.

In tale ipotesi l'Operatore deve indicare, nella domanda di estensione dell'iscrizione, le sole categorie di cui chiede l'aggiornamento ed allegare i documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti.

Art. 6 - Verifiche sul possesso dei requisiti

Sarà facoltà dell'ATP procedere, in ogni momento anche mediante accertamenti a campione, alle verifiche documentali dei requisiti autodichiarati dagli Operatori Economici ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00, richiedendo ai medesimi la trasmissione della documentazione nella loro esclusiva disponibilità a comprova di quanto dichiarato e agli enti preposti la documentazione per la verifica dei requisiti generali dell'art 80 del codice.

In sede di presentazione dell'offerta, gli Operatori Economici invitati a gara, devono dichiarare sotto la propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, che i dati forniti nell'ambito dell'iscrizione all'Elenco corrispondono al vero. Tale dichiarazione sarà sottoposta a verifica con riferimento all'aggiudicatario secondo le modalità previste nella normativa; la verifica potrà essere estesa discrezionalmente agli altri partecipanti. L'eventuale esito negativo della verifica di cui al presente comma, determina a carico dell'Operatore Economico, la cancellazione dell'elenco oltre che le ulteriori conseguenze di legge derivanti da false dichiarazioni.

Art. 7 - Principi di utilizzo dell'Elenco

La gestione dell'Elenco e la selezione degli Operatori da invitare avverrà nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

I meccanismi di selezione degli Operatori Economici da invitare alle procedure saranno basati sulla categoria merceologica di iscrizione.

Gli Operatori Economici rispondenti ai parametri di ricerca di cui sopra, saranno invitati, a partecipare alle procedura di gara tramite il MEPA (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione) o SardegnaCAT, o altre piattaforme telematiche, o a mezzo e-mail.

Art. 8 - Revisione annuale dell'Elenco

Gli Elenchi degli Operatori Economici verranno aggiornati dagli stessi non appena venga meno una delle condizioni di cui alla dichiarazione sottoscritte in sede di iscrizione.

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ciascun operatore economico incluso nell'elenco sarà chiamato con cadenza annuale, ad effettuare l'aggiornamento/conferma dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

A partire dal 60° giorno antecedente la scadenza annuale dell'iscrizione, la Stazione Appaltante in maniera automatica invierà al Fornitore, presso la casella di posta elettronica certificata indicata in sede di iscrizione o rinnovo all'Elenco, una richiesta di rinnovo della Domanda di Iscrizione, assegnando termine per l'invio di apposita Istanza di Rinnovo dell'iscrizione entro 30 giorni dalla comunicazione.

Entro il 30° giorno, l'Operatore dovrà sottoporre alla Stazione Appaltante, con le stesse modalità di forma previste per la Domanda di Ammissione, l'Istanza di Rinnovo in questione, secondo le istruzioni reperibili sul sito della stazione appaltante e mediante la compilazione del form eventualmente messo a disposizione.

Dalla data di ricezione dell'Istanza in capo alla Stazione Appaltante prenderà avvio la fase istruttoria, della durata massima di trenta (30) giorni, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990.

In tutti i casi in cui non fosse possibile accogliere l'Istanza di Rinnovo dell'iscrizione, prima del rigetto la Stazione Appaltante comunicherà all'Operatore i motivi che ostano all'accoglimento della medesima. Entro il termine di ulteriori dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Operatore interessato potrà presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da ulteriore documentazione utile al rinnovo dell'iscrizione.

Il rinnovo lascerà inalterato il Codice Progressivo di Iscrizione e il Codice Fornitore.

In difetto di trasmissione dell'Istanza di Rinnovo entro il 30° giorno, l'Operatore sarà sospeso d'ufficio dall'Elenco e non verrà selezionato ai fini degli affidamenti. I termini successivi per l'istruzione dell'Istanza, e quelli ulteriori per i chiarimenti, saranno ricollegati alla data di presentazione dell'Istanza.

La sospensione dall'Elenco verrà comunicata mediante apposito provvedimento del Direttore Generale di ATP. La sospensione non equivale alla cancellazione dell'operatore economico: i dati rimarranno attivi nel sistema e in caso di aggiornamento tardivo da parte dell'operatore economico, esso verrà riabilitato e visibile nell'albo.

Art. 9 - Variazioni su richiesta dell'Operatore

L'Operatore economico potrà richiedere in ogni momento la variazione di dati precedentemente inseriti nell'Elenco, mediante apposita Richiesta di Variazione, da presentarsi con le medesime modalità di forma previste per la Domanda di Ammissione, secondo le istruzioni reperibili sul sito della Stazione Appaltante e mediante la compilazione del form eventualmente messo a disposizione.

Dalla data di ricezione della Richiesta in capo alla Stazione Appaltante prenderà avvio la fase istruttoria, della durata massima di trenta (30) giorni, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990.

In tutti i casi in cui non fosse possibile accogliere la Richiesta di Variazione, prima del suo rigetto la Stazione Appaltante comunicherà all'Operatore i motivi che ostano all'accoglimento. Entro il termine di ulteriori dieci (10) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l'Operatore interessato potrà presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da ulteriore documentazione utile all'iscrizione.

Tale procedura comporta l'automatica sospensione dell'Operatore Economico dall'Elenco operatori; detta sospensione, a seguito delle opportune verifiche del caso, potrà essere annullata (riattivazione del soggetto) o meno (conferma della sospensione) a seconda che la procedura di verifica abbia dato esito positivo o negativo che sarà comunicato tramite mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.

La variazione lascerà inalterati il Codice Progressivo di Iscrizione e il Codice Fornitore.

Art. 10 - Sospensioni e cancellazioni dall'Elenco

La Stazione Appaltante provvederà a sospendere l'Operatore dall'Elenco nei seguenti casi:

- a) mancata comunicazione, entro il termine perentorio di sette (7) giorni dal verificarsi, di ogni evento che possa comportare la perdita della capacità generale a divenire affidatario di contratti pubblici;
- b) mancata trasmissione dell'Istanza di Rinnovo dell'iscrizione entro il termine del 30° giorno di ogni scadenza annuale;
- c) ogni altro caso in cui si renda necessaria o semplicemente opportuna la sospensione, in relazione a particolari ipotesi di condotta contrattuale dell'Operatore, o in relazione ad eventi che suggeriscano, in via cautelativa, di non procedere ad affidamenti verso l'Operatore medesimo.

La Stazione Appaltante provvederà alla cancellazione degli Operatori Economici dall'Elenco nei seguenti casi:

- a) richiesta di cancellazione avanzata dall'Operatore Economico;
- b) cessazione dell'attività d'impresa, in qualunque modo accertata;
- c) perdita dei requisiti per l'iscrizione all'Elenco, accertata dalla Stazione Appaltante o dichiarata dal Fornitore in sede di Istanza di Rinnovo o Richiesta di Variazione;
- d) mancata o mendace dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;

- e) mancata trasmissione dell'Istanza di Rinnovo dell'iscrizione;
- f) mancata produzione della documentazione probatoria comprovante i requisiti di iscrizione all'Elenco, nel caso di specifica richiesta, entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante;
- g) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione Appaltante o errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- h) altri eventuali casi previsti dalla normativa;
- i) possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

Nei casi previsti dai commi precedenti, ATP comunica l'avvio del procedimento di cancellazione, tramite PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione. Durante tale termine l'iscrizione è sospesa e l'Operatore Economico non può essere invitato alle procedure di gara eventualmente bandite da ATP e/o alla stipula di contratti. Decorso tale termine, in mancanza di controdeduzioni valide, ATP adotta un provvedimento motivato con cui dispone la sospensione dell'iscrizione fino a **6 mesi** o la cancellazione dell'iscrizione. Tale provvedimento è comunicato all'Operatore tramite PEC ed agli eventuali enti per competenza.

L'iscrizione all'Albo sarà altresì sospesa anche qualora l'Operatore Economico abbia in corso un procedimento giudiziale con la Stazione Appaltante, fino al termine del procedimento stesso.

L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Albo e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'Operatore Economico era stato iscritto.

Gli Operatori Economici cancellati dall'Elenco non possono presentare una nuova domanda di iscrizione prima che sia decorso, a seconda della gravità dell'infrazione, un termine fino a **2 anni** dall'adozione del provvedimento di cancellazione o diverso un termine previsto dai provvedimenti amministrativi o giudiziari che hanno interessato l'Operatore iscritto.

Art. 11 - Criteri di scelta degli Operatori iscritti all'elenco

Il presente Elenco verrà utilizzato da ATP nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, contenute nel Codice, nonché nel rispetto del proprio "Regolamento per le spese e le gare di valore inferiore alle soglie comunitarie", e del Codice Etico adottato da ATP e non comporta l'automatica garanzia di invito alle procedure attivate relativamente ai gruppi merceologici per cui si è iscritti.

L'Elenco verrà utilizzato per l'individuazione degli Operatori Economici da invitare alle procedure di scelta del contraente poste in essere da ATP, ai sensi dell'art. 36 comma 8 del Codice, nonché del "*Regolamento per le spese e le gare d'importo inferiore alle soglie comunitarie*", adottato da ATP

ATP potrà selezionare gli Operatori da invitare a singole procedure sulla base delle informazioni dichiarate dagli stessi in fase di iscrizione all'Elenco, quali ad esempio le categorie merceologiche offerte, eventuali certificazioni di qualità o ambientali, fatturati e ogni altro elemento qualificante richiesto.

La selezione degli Operatori Economici avverrà applicando il criterio di rotazione collegato alla relativa categoria merceologica. Il sorteggio andrà a selezionare chi non sia mai stato invitato nella data categoria o sia stato invitato meno volte rispetto agli altri Operatori.

Art. 12 - Valutazione degli Operatori Economici

ATP si riserva la facoltà di istituire un sistema di valutazione, c.d. "Rating", degli Operatori Economici iscritti, basato su indici reputazionali e modalità che garantiscano l'affidabilità degli Operatori Economici, nonché la qualità delle prestazioni rese in favore di ATP.

Il sistema di valutazione deve consentire a ATP di poter attribuire un rating, espresso con un indice numerico, sul singolo Operatore iscritto all'Elenco, basato su criteri predeterminati e l'eventuale assunzione di provvedimenti premiali o sanzionatori, compresa la sospensione dall'Elenco, collegati al livello di rating propri degli Operatori Economici.

Gli operatori iscritti all'Elenco saranno informati dell'istituzione del sistema di valutazione con un'apposita comunicazione. In tal caso, all'iniziativa sarà data idonea pubblicità sul sito <https://www.atpsassari.it>.

Art. 13 - Trattamento dei dati raccolti presso gli Operatori Economici

I dati forniti dagli Operatori Economici, verranno trattati da ATP nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 per finalità strettamente connesse all'accertamento dei requisiti di ammissione ed all'esecuzione dei contratti stipulati. L'informativa completa è consultabile e scaricabile sul sito internet di ATP all'indirizzo:

<https://trasparenza.atpsassari.it/public/upload/users/RedazioneATP/fckeditor/file/Codice%20Etico.pdf>

Art. 14 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Gli Operatori Economici iscritti all'Elenco dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici ed imporre ai propri subfornitori e subcontraenti di ottemperare ai medesimi obblighi.

Art. 15 - Norma di coordinamento

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle leggi ed ai Regolamenti vigenti in materia.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul sito aziendale e si applica alle procedure da avviarsi dopo tale termine.

Art. 16 - Pubblicità

L'avviso di istituzione dell'Elenco Operatori Economici telematico è pubblicato sul sito internet dell'Ente <https://www.atpsassari.it>.

Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice.

Il presente Regolamento ed ogni sua eventuale modifica o integrazione sono pubblicati sul Profilo del committente al sito informatico <https://www.atpsassari.acquistitelematici.it> e per effetto di tale pubblicazione si intenderanno conosciuti da tutti gli Operatori Economici iscritti.

Art. 17 - Foro competente

Per qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente Regolamento è esclusivamente competente il Foro di Sassari.

Art. 18 - Modello di organizzazione, gestione e controllo e codice etico

Gli Operatori Economici con l'iscrizione all'Elenco dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (Parte Generale e Parti Speciali) ed il relativo Codice Etico adottati da ATP ai sensi del D.lgs. 231/2001, scaricabili dal sito internet di ATP all'indirizzo:

<https://trasparenza.atpsassari.it/public/upload/users/RedazioneATP/fckeditor/file/Codice%20Etico.pdf>.

Gli Operatori Economici con l'iscrizione all'Elenco dichiarano di essere consapevoli che eventuali violazioni da parte dell'Operatore Economico dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico, di tempo in tempo vigenti, potranno determinare, nei casi più gravi, la cancellazione dall'Elenco e la risoluzione degli eventuali contratti in essere per inadempimento contrattuale oltre che il diritto al risarcimento degli eventuali danni ed oneri subiti da ATP.

Art. 19 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito internet di ATP, secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento.